

Riduzione della complessità della legislazione e miglioramento della funzionalità della Giustizia

Problema della complessità della legislazione

Questo problema è di tale importanza da dover essere considerato anche come incentivo alla eliminazione delle Regioni. Il concetto è chiaro: non è accettabile che aziende e singoli cittadini siano perennemente in difficoltà allorché debbano fare riferimento ai bizantinismi di troppe normative.

La legislazione è una '**infrastruttura sociale**',

che **DEVE** essere semplificata, per riuscire ad essere funzionale e funzionante, anche riducendo drasticamente il numero di 'entità' dotate di potere legislativo, altrimenti si giungerà alla sostituzione del principio '*l'ignoranza della Legge non è consentita*' con **l'ulteriore promozione dell'attuale caos**, insita nell'ormai incombente: '*Nemo impossibilia tenetur*'.

Procedura: tre punti

Pur non essendo un esperto del settore, mi permetto di indicare alcuni meccanismi/priorità che potrebbero forse avviare la Giustizia verso l'uscita dall'attuale caos, **comodo solo per i lazzaroni, che in esso possono sempre sperare di farla franca.**

Primo punto: definizione immediata di prescrizioni/decadenze delle azioni giudiziarie. È inutile ed inutilmente costoso far accatastare quintali di carte quando ci sia la ragionevole possibilità che l'azione giudiziaria proposta sia cancellata dalla scadenza di termini o da improponibilità dell'azione. È per questo che ritengo sia necessario imporre che prescrizioni e decadenze siano sancite subito, senza prolungare l'attività giudiziaria su casi che abbiano la possibilità di "svanire" nel nulla.

Secondo punto: automatismi temporali per l'invio a sentenza. Le parti dovrebbero gestire le proprie pratiche senza "udienze", semplicemente inserendo nei fascicoli, *depositati nelle Cancellerie*, le proprie memorie ed i propri allegati (*sostituendo*

quelli da scartare ed aggiornando in occasione di ogni deposito l'elenco degli allegati stessi) e notificando alle controparti l'avvenuto deposito. I fascicoli dovrebbero essere trasmessi ai Giudici, ad esempio, sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'ultimo deposito di documenti della parte attrice (o della Procura – nel penale), a seguito della rinuncia della stessa Parte a depositare nuovi documenti.

Terzo punto: Giudici sicuramente 'terzi'. I fascicoli dovrebbero essere assegnati ai Giudici scegliendoli mediante estrazione a sorte tra quelli in servizio a non meno di 100 chilometri dal Tribunale presso cui sia stata incardinata la causa. Questo per togliere anche il sospetto di 'contiguità' dei Giudici con le parti coinvolte e per far meditare a fondo le potenziali 'parti attrici' sull'opportunità di avviare il procedimento (*i Giudici dovrebbero essere affiancati solo in Camera di Consiglio da CTU di loro fiducia, aventi il compito di chiarire i contenuti 'tecnici' delle documentazioni presentate dalle parti*).